

Ala - Assoarchitetti chiede che il governo provveda a dare efficacia al ddl approvato dal cdm

Architettura, ostacoli alla qualità

La norma non deve limitarsi al progetto ma anche al cantiere

DI BRUNO GABBIANI
E GIOVANNI M. VENCATO,
ALA - ASSOARCHITETTI

E fantastico per un architetto italiano sentire enunciare che «la Repubblica promuove e tutela la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini della salvaguardia del paesaggio», com'è enunciato nel ddl sulla qualità architettonica, approvato dal consiglio dei ministri.

Possiamo sperare d'essere all'inizio di un periodo nel quale finalmente sarà dato spazio e privilegio all'architettura di qualità, con tutti i benefici effetti per la comunità che ne sarebbero indotti?

Per esprimere un'interpretazione così ottimistica riteniamo che il governo, per rendere efficace il ddl, dovrebbe porre contemporaneamente in essere una serie di provvedimenti complementari e rimuovere molti ostacoli.



Bruno Gabbiani

LE COMPETENZE PROFESSIONALI

È noto che solo il 5% dei progetti italiani è firmato da un architetto. Il restante 95% è redatto da ingegneri, geometri, agronomi, periti edili, geologi, laureati junior. È un problema essenziale, che ci rende «diversi» in Europa, e che in dieci anni di bozze di riforma delle professioni non è mai stato sollevato.

I CONFLITTI LEGISLATIVI

Il ddl sulla qualità architettonica si pone l'obiettivo di «promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica» attraverso l'adozione di «lo strumento del concorso di architettura, nelle forme del concorso di idee e del concorso di progettazione». Occorre quindi armonizzare il recente ddl con il Codice degli appalti, il regolamento d'attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, il Testo unico sull'edilizia e lo «Schema di regolamento d'esecuzione e attuazione

del decreto n. 163/2006».

Infatti, se è vero che esistono articoli del Codice che potenzialmente ricordano il «ddl qualità» con le normative citate - l'art. 90.7: «Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee»; l'art. 91.5: «Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee», per contro, gli articoli 108 e 109 del Codice degli appalti prevedono l'affidamento d'incarichi di progettazione e direzione lavori a liberi professionisti, solo in via subordinata. Il decreto n. 163, poi, legittima l'incarico a società di professionisti, d'ingegneria, prestatori di servizi

La debolezza del concorso, ecco che cosa fare

Naturalmente non è che i buoni stiano tutti da una parte e i cattivi dall'altra. Il concorso d'idee o di progettazione in Italia non è sempre un buon affare ed è dal 1999 che Ala allerta gli architetti sui molteplici rischi insiti in questo strumento, verso il quale permangono dubbi di trasparenza, efficienza, gestibilità, costo ed effettiva traduzione in incarico professionale.

Ecco dunque ancora una volta qualche spunto per migliorare i concorsi d'architettura.

L'indizione dei concorsi deve essere coordinata con la programmazione dei lavori pubblici, per dare il necessario preavviso a chi intende partecipare.

Alla programmazione deve seguire l'obbligo di pubblicizzazione con la creazione di un Registro annuale dei concorsi, nazionali e locali, al quale le amministrazioni debbano, con largo anticipo, comunicare la loro intenzione di bandire un concorso e la sua consistenza.

La partecipazione dovrebbe essere gratuita e anzi parzialmente remunerata,

fixando, nel caso del concorso aperto, rimborsi per i non vincitori in percentuale rispetto al valore delle opere progettate, in base al principio per il quale l'amministrazione non può ricavarne un ingiusto profitto, approfittando della sovrabbondanza dell'offerta e pagare un solo progetto.

Per ogni concorso dovrebbe essere garantita l'esposizione dei progetti, se non una pubblicazione, a spese dell'ente banditore, per promuovere la ricerca in architettura e l'emergere di nuove personalità. Inoltre, si dovrebbe individuare un modo a scala nazionale di tradurre le graduatorie dei concorsi in punteggi validi ai fini curricolare, per l'assegnazione d'altri incarichi professionali o culturali.

Su tutto, la composizione delle giurie deve garantire sempre la natura «terza» e superiore di tale organismo.

Ciò detto e quand'anche il concorso si rivelasse il miglior procedimento d'affido, il buon progetto assolve interamente al compito d'assicurare la qualità dell'opera?

provenienti da stati membri Ue e raggruppamenti temporanei o consorzi stabili di questi soggetti, dei quali non sono precisate competenze e qualificazioni. Così, per l'assegnazione d'incarichi con procedura diversa dal concorso, ecco prevalere criteri curriculari, organizzativi, di volume d'affari e di sconto sulla tariffa professionale, che assumono valore d'oggettività e imparzialità ai sensi della capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi e consentono procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi «che non sembrano dover finire in soffitta, poiché sono ribaditi nello schema di regolamento del decreto legislativo n. 163».

LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il ddl qualità punta a promuovere la cultura architettonica e

urbanistica e a raggiungere più elevati standard di progettazione e di realizzazione delle opere, in modo da contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita. Ma un tale impegno morale si ferma alla fase di progettazione, con il concorso quale unica soluzione. Purtroppo non vi è altrettanto afflato culturale e politico per il cantiere: la fase umida e sporca di messa in opera dell'architettura.

Analizzando la fase d'esecuzione dei lavori pubblici e privati e le norme che la regolano, incontriamo alcune figure: il concessionario e il contraente generale di cui al dlgs n. 163/06, che hanno in carico la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione d'opere pubbliche; il promotore finanziario e le società di progetto, disciplinate dal Codice degli appalti, figure apoditticamente dotate di capacità progettuale, in quanto committenti di un progettista

o per avere un proprio ufficio interno di progettazione.

È evidente che la pur necessaria ricerca di semplificazione dei processi di realizzazione delle opere pubbliche ha prodotto la marginalizzazione e subordinazione del progetto architettonico e ingegneristico, che nel settore pubblico è ormai passato sotto il controllo del contraente, concessionario o promotore, mentre nel settore privato il progetto è ormai condizionato dalle strategie delle real estate.

Questo processo, motivato da Tangentopoli, partito con la Merloni e proseguito con la globalizzazione, ha comportato la perdita d'autonomia del progetto e l'estromissione o la subordinazione del direttore dei lavori dal cantiere e con questo l'eliminazione della garanzia della qualità dell'opera, a tutela dell'interesse pubblico. Con ciò si è altresì contraddetto al principio della centralità del «documento progetto», a garanzia della qualità dell'intervento. Il ddl dovrà quindi anche definire chi ha il compito di portare la qualità architettonica dal cad al cantiere, descrivendo e regolamentando i passi che devono essere compiuti dopo la selezione di un buon progetto, per giungere alla qualità tangibile della realizzazione.



Considerazioni su alcune cause interne della crisi della professione

Nel chiedere quindi al governo d'affrontare il tema nella sua globalità, dobbiamo riconoscere che gli architetti non hanno saputo far comprendere agli italiani l'importanza sociale del loro ruolo.

Ma di chi sono le responsabilità? Sbaglia chi crede che la mancata difesa del ruolo dell'architetto sia del Consiglio nazionale, organismo istituzionale d'emanazione ministeriale, cui spetta invece la tutela degli interessi della committenza e della società italiana.

Chiarito l'equivoco, le colpe restano equamente distribuite tra il medesimo Consiglio nazionale, le libere associazioni e gli stessi architetti.

Colpa di Cna e del Cup, che hanno preteso di rappresentare interessi di parte, anche se legittimi quali sono quelli dei liberi professionisti. Colpa delle varie associazioni

con fini culturali o sindacali (tra cui anche la nostra) che non hanno saputo accreditare presso il governo e le regioni gli architetti liberi professionisti, quale parte sociale produttiva di cultura e di ricchezza, portatrice di interessi legittimi.

Colpa, infine, dei singoli colleghi architetti: anarchici fin quando è possibile ma statalisti nel momento del bisogno; individualisti estranei all'unionismo che porta a fare corpo sociale e ad assumere la consapevolezza d'essere forza culturale ed economica, al centro di un processo ove la conoscenza diviene materia prima determinante.

Non si tratta della logica consolatoria: tutti colpevoli, nessun colpevole, ma di una riflessione che fa comprendere come da un professionista così nominalistica sia difficile desumere le ragioni per costituir-

re una comunità associativa di autotutela con i colleghi omogenei e congruenti. È l'evidente esito ultimo dell'obbligo della convivenza negli albi di grandi e piccoli, liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati o co.co.pro., junior e senior, società di engineering e archistar.

Forse in questo senso la crisi che attraversiamo può rappresentare anche un'opportunità per la riorganizzazione della professione.

Come associazione non ci faremo quindi portatori di un solidaristico ma vuoto e inerte messaggio salvifico erga omnes, ma insisteremo nel valore delle eccellenze e nell'opportunità delle alleanze a rete. Dall'alleanza delle singole intelligenze, più che dalla loro improbabile sommatoria, potrà forse nascere una professione rinnovata, di livello più elevato.